

*Comune di***MARINA DI GIOIOSA IONICA***Provincia di Reggio Calabria**www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:52 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	P	ZAVAGLIA DOMENICO	A
Vestito Domenico	P	BADOLISANI MARIA TERESA	P
LUPIS FRANCESCO	P	MESITI PASQUALE	P
LOSCHIAVO MARIA ELENA	P	ROMEO VIVIANA	A
COLUCCIO GIUSEPPE	P	ALBANESE DANIELE	A
NAPOLI ISIDORO	P		

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del Sindaco che precisa che il regolamento in discussione è stato adottato per evitare che nel futuro si possano verificare tagli eccessivi di alberi, così come avvenuto presso l'Istituto Tecnico per il Turismo. Precisa che il regolamento prevede tutte una serie di misure che serviranno a tutelare non solo il verde pubblico, ma anche i possibili interventi sulle alberature private presenti sul territorio, atteso che il Comune di Marina di Gioiosa Ionica riconosce un importante rilievo alla vegetazione negli aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, culturali e ricreativi del territorio e con il presente Regolamento intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato.

Interviene il Consigliere Mesiti, che si dichiara favorevole all'approvazione del Regolamento, precisando che per motivi personali, non ha potuto approfondire la normativa proposta dal regolamento, per cui si riserva in futuro di proporre possibili modifiche allo stesso per migliorarne il suo contenuto.

RITENUTO necessario provvedere ad una maggiore regolamentazione a difesa delle alberature di parchi e giardini Pubblici e privati nonché delle aree di particolare pregio ambientale anche non direttamente interessate dalle coltivazioni, nel rispetto del dettato costituzionale che tutela la vegetazione in quanto componente fondamentale del paesaggio;

CONFERMATA la necessità di prevedere, oltre ad una regolamentazione della gestione del verde, il coinvolgimento in tale gestione delle associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale e dell'Ufficio Polizia Municipale per i necessari ed adeguati controlli;

RICHIAMATE le norme di riferimento citate nell'allegato Regolamento ed in particolare:

- L. 09/01/2006, n. 14 "Convenzione europea del paesaggio";
- Codice Urbani (D.Lgs. 42 del 2004) e successiva integrazione D.Lgs. 152 del 2006;
- Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285 aggiornato con D.Lgs. 10.09.1992, n. 360);
- Legge n. 431/1985 e dal
- D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004,
- Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 – G.U. 28.12.1992, n. 303);

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 8 Astenuti n.1 (Femia) , Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7 (sette), Voti contrari zero

DELIBERA

1. di approvare il presente **Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato** costituito da n. 40 articoli.

Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2015)

INDICE

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E ALBERI DI PREGIO

- 1) Principi.
- 2) Oggetto del Regolamento.
- 3) Ambito di applicazione
- 4) Oggetto della salvaguardia.
- 5) Interventi colturali e di manutenzione effettuati dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica.
- 6) Norma di esclusione.
- 7) Abbattimenti.
- 8) Potature.
- 9) Danneggiamenti di alberature e arbusti in aree pubbliche e private.
- 10) Norme per la difesa delle piante in aree in cantiere.
- 11) Distanze minime d'impianto.
- 12) Aree di pertinenza delle alberature.
- 13) Norme per gli interventi edilizi.
- 14) Scelta delle specie arboree e arbustive nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.
- 15) Presa in carico da parte del Comune di aree verdi.
- 16) Difesa fitosanitaria e lotta obbligatoria alle avversità fitopatologiche
- 17) Alberi di pregio.
- 18) Sostituzione a seguito di abbattimenti.
- 19) Interventi su verde comunale in gestione a terzi.

CAPITOLO II

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.

- 20) Ambito di applicazione.
- 21) Destinatari.
- 22) Interventi vietati.
- 23) Interventi consentiti solo previa autorizzazione scritta.
- 24) Disposizioni per l'accesso ai cani.
- 25) Deroghe.
- 26) Ordinanze.

CAPITOLO III

SANZIONI NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

- 27) Sanzioni per abbattimenti.
- 28) Sanzioni per potature.

- 29) Sanzioni per interventi edilizi.
- 30) Sanzioni per siepi e arbusti.
- 31) Sanzioni per la diffusione delle avversità fitopatologiche
- 32) Norme finanziarie.
- 33) Norme e regolamentari in contrasto.
- 34) Riferimenti legislativi.
- 35) Efficacia.

CAPITOLO IV

NORME INTEGRATIVE

- 36) Divieto d'incendio delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.
- 37) Sfalciatura dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade.
- 38) Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua.
- 39) Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.
- 40) Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi.

Capitolo I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E ALBERI DI PREGIO

ART. 1 PRINCIPI

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, dalla Legge n. 431/1985 e dal D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, l'igiene e la qualità della vita, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, regimazione delle acque, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio. Tali funzioni vengono esaltate dai diversi contesti in cui si inserisce la vegetazione ed assumono particolare rilievo quando sono svolte in condizioni di convivenza con infrastrutture ed attività umane.

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica riconosce inoltre il rilievo della vegetazione negli aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, culturali e ricreativi del territorio e con il presente Regolamento intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato.

Il presente Regolamento costituisce uno degli strumenti di carattere normativo da collegarsi alla disciplina urbanistica vigente e agli altri documenti integrativi di tipo progettuale e gestionale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ogni disposizione o norma riguardante il verde pubblico e privato è sostituita da quanto in esso contenuto nelle parti da questo disciplinate; in caso di contrasto od anche di semplici difformità di definizione tra i provvedimenti comunali, prevalgono comunque le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, dei viali stradali, del verde sportivo, del verde scolastico, del verde cimiteriale, delle aree di pregio storico e delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie ed aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

Restano escluse tutte le situazioni che, pur rientrando nell'elenco precedente risultano già normate da altri Regolamenti o Piani sovraordinati, da specifiche disposizioni legislative vigenti o da provvedimenti di tutela di carattere nazionale, regionale o provinciale.

Il Comune fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla gestione del verde privato e al rispetto delle norme contenute nel Regolamento.

Il Comune si avvale, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dell'Ufficio Tecnico, più oltre indicato come "Ufficio Competente", e del soggetto a cui è demandato il Servizio Manutenzione Verde Pubblico.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale.

Sono fatte salve eventuali altre aree con regolamentazioni specifiche o vincoli maggiormente restrittivi derivanti da altre norme in vigore.

ART. 4 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 20, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 20 rilevato a m 1 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate.

Devono ritenersi salvaguardati, in deroga al limite minimo di cm 20 di diametro, gli alberi piantati in sostituzione di altri.

ART. 5 INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL COMUNE DI MARINA DI GIOIOS IONICA

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree di proprietà comunali, qualsiasi sia la modalità di affidamento, effettuati sia da dipendenti comunali che da ditte esterne, sono eseguite senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio.

ART. 6 NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono :

- a) Coltivazione Specializzata: l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- b) Coltivazione Semispecializzata: l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai, nonché le rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) che non siano sottoposte a tutele particolari.

Le norme di esclusione cui al presente articolo si applicano ai tutori vivi delle piantate della vite.

ART. 7 ABBATTIMENTI

L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato all'art. 4 del presente Regolamento) è consentito di norma solo in caso di stretta necessità (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pubblica utilità, pericolo per persone, danni cagionati a proprietà pubbliche e private ecc.) e, in via straordinaria, qualora faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che

comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, una miglioria ambientale dell'esistente.

Chi intende abbattere degli alberi deve inoltrare al Comune una comunicazione nella quale vengano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale intenzione.

Le motivazioni che consentono l'abbattimento di alberature sono le seguenti:

- a) pericolo di crollo;
- b) danni oggettivamente riscontrabili a strutture e/o impianti tecnologici eccessiva densità di impianto limitatamente agli alberi soccombenti;
- c) rifacimento ex novo del giardino (dovrà essere presentato in allegato alla domanda il progetto di ristrutturazione, redatto e firmato da tecnico abilitato in materia, composto da: relazione tecnica dello stato di fatto con rilievo dendrologico e motivazioni degli eventuali abbattimenti, planimetria in scala minima 1:200 riportante le alberature destinate all'abbattimento, relazione di progetto, documentazione fotografica e relativa planimetria).

L'autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del terreno su cui vegeta la pianta, di domanda indirizzata, al Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, redatta per iscritto su apposito modulo predisposto dal Comune e corredata da idonea documentazione fotografica e da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Qualora la documentazione presentata fosse incompleta l'ufficio competente provvederà ad inviare all'interessato, con lettera, l'invito a completare la domanda in questione. Nel caso l'invito non ricevesse alcun riscontro entro 50 giorni dall'invio della lettera la domanda stessa sarà archiviata.

Se la documentazione presentata non fosse comunque sufficiente a valutare l'effettiva pericolosità della pianta in questione o la reale entità dei danni arrecati a strutture, manufatti, ecc... e la conseguente necessità di abbattimento, e qualora anche un sopralluogo da parte dei tecnici comunali del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio non avesse evidenziato elementi di pericolosità, l'autorizzazione all'abbattimento sarà subordinata alla presentazione di una perizia, a spese del richiedente, elaborata da un tecnico iscritto a collegi od ordini che abbiano competenze nella verifica delle problematiche in questione, che attesti l'effettivo stato di pericolosità o l'entità dei danneggiamenti.

Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo con motivazione esplicita.

Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 giorni (fatta salva l'interruzione del termine nel caso di richiesta di perizia di un Tecnico abilitato) è da intendersi come rigetto.

Solo per gli esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione in carta semplice, al Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, corredata da documentazione fotografica.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica (e cioè gli abbattimenti decisi dalle Autorità Pubbliche

competenti).

Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di alberi facenti parte di colture produttive.

Le imprese che effettuano l'abbattimento di alberi per conto di privati devono accertarsi che questi ultimi siano in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica e non devono effettuare l'intervento di abbattimento nel caso in cui questa manchi.

Gli abbattimenti di essenze arboree ed arbustive di proprietà comunale che arrecano danni alle proprietà altrui o costituiscono potenziale pericolo, devono essere sottoposte a parere preventivo da parte del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti non sussiste l'obbligo della ripiantumazione.

ART. 8 POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature; la potatura quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.25, sono vietati.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, gli interventi suddetti potranno essere consentiti nel caso di intercettazione di strutture o linee tecnologiche, pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

Le potature devono essere effettuate sull'albero seguendo la tecnica del taglio di ritorno, rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale e la dominanza apicale.

Negli alberi sempreverdi, salvo specifica autorizzazione ai sensi del precedente comma, è vietata la cimatura dei rami, che è considerata alla stregua di una capitozzatura.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Possono essere esclusi da quanto stabilito ai precedenti commi gli alberi già gravemente compromessi da precedenti potature per i quali si deve comunque tendere al raggiungimento di un equilibrio di dominanza apicale.

Ogni intervento di potatura eseguita in difformità da quanto stabilito nei precedenti punti si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato dall'art 7) del presente regolamento.

ART. 9 DANNEGGIAMENTI DI ALBERATURE ED ARBUSTI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante.

E' vietato in particolare:

- a) il versamento di sostanze fito-tossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle

- piante;
- c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
 - d) scavi nell'area di pertinenza delle piante;
 - e) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti, luminarie, recinzioni di cantiere etc...; l'utilizzo di chiodi è consentito esclusivamente per la cartellinatura delle piante a seguito di verifiche della stabilità o censimenti;
 - f) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - g) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza delle piante;
 - h) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - i) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare le piante;
 - j) danneggiare con macchine operatrici il tronco degli alberi.

Qualora le suddette azioni comportino il danno o la morte di alberature o arbusti, di proprietà comunale, il responsabile sarà perseguito a termini di legge e verranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30, del presente regolamento, fermo restando il diritto del Comune di pretendere il risarcimento del valore ornamentale della pianta.

ART. 10 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 9 del presente Regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente come ad esempio /lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 12.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante nel suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm.20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati come previsto dagli artt. 27, 28, 29 e 30.

ART. 11 DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30/04/92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e successive modifiche ed

integrazioni e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, per la piantumazione di essenze arboree, si dovranno rispettare le seguenti distanze minime dai confini:

- a) Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza oltre 20 m - Distanza: 8 m
- b) Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza da 10 a 20 m - Distanza: 6 m
- c) Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza fino a 10 m - Distanza: 4 m
- d) Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare - Distanza: 2 m
- e) Siepi arbustive: Le siepi arbustive, se mantenute ad un'altezza massima di 200 cm., le siepi arbustive possono raggiungere un'altezza massima di 200 cm - Distanza di 50 cm;
- f) Siepi arboree e Bambù: le siepi arboree e di Bambù devono essere piantate; Le siepi arboree possono raggiungere un'altezza massima di 300 cm. - Distanza di 100 cm.

Per il rispetto delle distanze occorre considerare, nella scelta delle specie arboree, oltre alle distanze minime indicate anche la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per ragioni di pubblico interesse, il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

ART. 12 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono le "aree di pertinenza" delle alberature intese come le superfici permeabili necessarie a garantire la vita degli alberi in condizioni soddisfacenti.

Per le nuove opere che comportino lo scavo del terreno (come ad esempio condotte idriche, telefoniche ampliamento di strade ecc) in parchi, giardini, parcheggi, viali alberate, per le alberature esistenti deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima, dalla base del tronco, di m 1 (uno).

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi da parte del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio i motivi della richiesta, potrà essere autorizzato l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale della pianta, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato a cura e spese del richiedente, vi siano buone garanzie di attecchimento.

ART. 13 NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti, nonché

interventi di ristrutturazione edilizia interessanti un intero edificio o una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortilizia di pertinenza esclusiva (ad esempio case a schiera), dovranno essere salvaguardate il più possibile le alberature esistenti, qualora le stesse alberature presentino i caratteri di cui al precedente art. 4. Inoltre deve essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici siano essi residenziali, produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal vigente strumento urbanistico e dal presente Regolamento. Nel caso in cui detti interventi edilizi prevedano l'abbattimento di essenze arboree dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al Comune.

In tutti i casi di interventi edilizi dovrà essere presentata una rilevazione cartografica e fotografica dell'area sulla quale insistono le piantumazioni eventualmente da abbattere al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni.

Per gli interventi di nuova lottizzazione, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino, le superfici pavimentate e di quelle destinate alle attrezzature ludiche; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie arboree ed arbustive e di tutte le opere di sistemazione esterna ivi comprese le attrezzature ludiche e di arredo urbano con le relative quantità. Tale elaborato verrà sottoposto all'approvazione del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, che, se ritenuto necessario, potrà apporre modifiche al progetto presentato. Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boschive, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc. In particolare ogni lottizzazione dovrà prevedere una dotazione minima di attrezzature ludiche e di arredo urbano sulla base della superficie delle aree destinate a verde pubblico:

- a) Superficie a verde pubblica da mq. 300,00 a mq. 1.000,00:
 - i. n. 6 panchine, n. 3 cestini, n. 2 tavolini, n. 1 altalene con due seggiolini, n. 1 scivolo, n. 1 giostrina e n. 2 giochi a molla;
- b) Superficie a verde oltre a mq. 1.000,00:
 - i. n. 10 panchine, n. 4 cestini, n. 4 tavolini, n. 1 altalene con due seggiolini, n. 1 gioco modulare composto da scivolo, torretta, ponte e palestra, n. 2 giochi a molla;

Le aree verdi pubbliche così attrezzate dovranno essere opportunamente delimitate con staccionate in legno per impedire ai bambini eventuali fughe.

Tali attrezzature dovranno essere conformi alle normative UNI EN 1176-1177 e in ogni caso alle normative vigenti.

Le attrezzature proposte dal lottizzante potranno essere modificate e/o integrate a insindacabile giudizio del Comune.

Inoltre sono a carico del lottizzate tutte le opere necessarie al buon attecchimento delle piante come ad esempio realizzazione di impianto di irrigazione automatica, spese per allaccio ecc. e quant'altro ritenuto necessario dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative indicate agli artt. 27, 28, 29 e 30 del presente regolamento e

necessariamente la messa a dimora delle piante previste dal progetto autorizzato.

Le piante di alto fusto messe a dimora devono avere, ad un metro dal colletto, un diametro di almeno cm 3, avere un buon apparato vegetativo sia aereo che radicale, e conforme alle immagini riportate all'allegato C) del presente regolamento.

I progetti edilizi ed anche quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Gli allevamenti zootecnici intensivi e i bacini di stoccaggio per liquami zootecnici dovranno essere perimetrati da una fitta barriera verde.

ART. 14 SCELTA DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono stati attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

ART. 15 PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Nelle nuove lottizzazioni la superficie destinata a verde, per essere presa in carico da parte del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, deve essere stata realizzata secondo i principi del presente Regolamento e anche sulla base delle indicazioni riportate in apposite convenzioni che devono obbligatoriamente prevedere la redazione di uno specifico progetto così come previsto dall'art. 13 del presente regolamento. Il progetto deve comprendere elaborati grafici e relazione descrittiva, a cura del lottizzante. Tali elaborati dovranno essere preventivamente esaminati ed approvati dal Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità agli elaborati di progetto.

ART. 16 DIFESA FITOSANITARIA E LOTTA OBBLIGATORIA ALLE AVVERSITA' FITOPATOLOGICHE.

Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita ed eventualmente interventi di lotta biologica e/o integrata.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate, preferibilmente autoctone, e l'impiego di piante sane;

- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) la preparazione adeguata dei siti d'impianto;
- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.

Qualora fosse necessario intervenire chimicamente si dovranno preferibilmente utilizzare i principi attivi meno tossici (irritanti o non classificati) escludendo quelli "tossici", "molto tossici" e "nocivi".

Le dosi d'impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti, dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento nel periodo della fioritura.

Qualora il Comune attui metodi di lotta biologica, il cittadino sarà tenuto a rispettare le indicazioni che gli verranno fornite dal Comune stesso, al fine di non compromettere l'esito del trattamento.

In ogni caso si dovranno rispettare le norme nazionali e regionali di volta in volta emanate.

ART. 17 ALBERI DI PREGIO

Al fine di salvaguardare il patrimonio arboreo del suo territorio, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, potrà individuare ed assoggettare a particolare tutela essenze arboree di pregio.

Obblighi per i proprietari:

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Comune.

L'inottemperanza alle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni previste all'art. 27, 28, 29 e 30 del presente Regolamento.

Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario.

Le spese relative alla manutenzione delle alberature protette private sono a carico dei proprietari.

ART. 18 SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

In caso di abbattimento, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie salvo casi particolari nei quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire con piante aventi diametro di almeno 4 cm, misurato ad 1 m dal colletto.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento e verrà sanzionato ai sensi dell'art 27.

Inoltre le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato nella seguente tabella:

Pianta abbattuta senza autorizzazione	Impianto in sostituzione
Diametro fino a cm 40	n° 2 piante diam. min. cm 8
Diametro fino a cm 70	n° 3 piante diam. min. cm 8
Diametro fino a cm 100	n° 4 piante diam. min. cm 8
Diametro oltre a cm 100	n° 5 piante diam. min. cm 8

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni inidonee le piantumazioni dovranno essere effettuate in aree verdi pubbliche individuate dal Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio. Inoltre sono a carico della persona che provvede alla piantumazione, per i primi due anni, i seguenti interventi:

- a) tutte le cure necessarie per garantire l'attecchimento delle piante con particolare attenzione agli interventi di irrigazione;
- b) la sostituzione delle fallanze che si verifichino nei primi due anni dalla piantumazione.

ART. 19 INTERVENTI SU VERDE COMUNALE IN GESTIONE A TERZI

Qualsiasi intervento di manutenzione degli alberi ed arbusti siti su terreni di proprietà del Comune, dati in gestione a terzi, deve essere preventivamente comunicato al Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio per l'ottenimento del nulla osta a procedere nonché delle prescrizioni delle modalità tecniche di intervento.

L'inottemperanza alle prescrizioni poste nel nulla osta comporta l'automatica decadenza del nulla osta stesso e l'applicazione delle relative sanzioni previste agli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 del presente Regolamento.

CAPITOLO II

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 20 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capitolo si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione al Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

ART. 21 DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti Pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

ART. 22 INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- α) Ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- β) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi ed arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- χ) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- δ) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- ε) Permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere, molestare o ferire un altro animale.
- φ) Mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici.
- γ) Provocare danni a strutture ed infrastrutture.
- η) Inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- ι) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- φ) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- κ) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.
- λ) L'utilizzo di qualsiasi tipo di bicicletta, al di fuori dei sentieri all'uopo predisposti, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso. In alcune aree, verdi opportunamente segnalate da cartelli informativi, è vietato l'accesso alle biciclette.
- μ) Provocare rumori e schiamazzi.
- ν) Permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire delle persone.
- ο) Disattendere quanto previsto da apposita cartellonistica posizionata nelle aree verdi.
- π) L'accesso ai cani come meglio specificato dall'art. 24.

ART. 23 INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti Pubblici o Privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Comune può autorizzare nelle aree verdi pubbliche comunali:

- a) L'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo nelle aree verdi pubbliche;
- b) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- c) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- d) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- e) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- f) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.

- g) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche, pigne.
- h) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- i) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, fatta eccezione per quelle che diffondono messaggi legati a: propaganda del fumo, propaganda dell'uso delle armi, propaganda del gioco d'azzardo, propaganda della pornografia o che offendono l'immagine della donna o comunque diffondano messaggi di carattere razzisti/sessista;
- j) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa, fatta eccezione per quelle che diffondono messaggi legati a: propaganda del fumo, propaganda dell'uso delle armi, propaganda del gioco d'azzardo, propaganda della pornografia o che offendono l'immagine della donna o comunque diffondano messaggi di carattere razzisti/sessista.
- k) L'ingresso a cavallo.

ART. 24 DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DEI CANI

Al fine di permettere la fruizione delle aree verdi considerando le esigenze delle diverse tipologie di utenti, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica regola come segue le modalità di accesso da parte dei cani ovvero:

- α) per piccoli giardini attrezzati con giochi e/o arredi ove non sia possibile, per le ridotte dimensioni, attuare una qualsiasi forma di suddivisione tra aree attrezzate e non, è vietato l'accesso ai cani. All'ingresso di queste aree sarà disposto un cartello di regolamentazione dell'area verde con inserito il "Divieto di Accesso ai Cani";
- β) per giardini attrezzati di maggiori dimensioni potrà essere delimitata, mediante recinzioni o siepi, la zona attrezzata con giochi e /o arredi, in cui verrà vietato l'accesso ai cani, mentre nella restante area e nelle aree verdi non attrezzate potrà essere permesso l'accesso degli animali a condizione che siano condotti al guinzaglio.

Possono essere identificate inoltre aree verdi, denominate "Aree Cani", realizzate allo scopo di permettere ai cani di muoversi liberamente, con caratteristiche tali da garantire sicurezza sia per la popolazione che per gli stessi animali. Sono fatte salve normative specifiche che dispongano diversamente.

ART. 25 DEROGHE

Il Comune, durante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora se ne ravvisi necessità può intervenire, in deroga agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, con interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, sfalcio di aree destinate a prato, asporto di piante infestanti, accensione di fuochi, uso di mezzi agricoli o speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la proprietà privata.

ART. 26 ORDINANZE

In tutti casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari entro un termine perentorio di 90 giorni.

CAPITOLO III

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

ART. 27 SANZIONI PER ABBATTIMENTI

L'abbattimento di alberi avvenuto prima del riscontro positivo, di cui al precedente art. 7 o a seguito di interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, in base al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti sanzioni:

Albero	Sanzioni	Oblazione
Diametro da 20 a 30 cm	da € 50,00 a € 200,00	€ 100,00
Diametro da cm 31 a cm 40	da € 75,00 a € 300,00	€ 150,00
Diametro da cm 41 a cm 60	da € 100,00 a € 400,00	€ 200,00
Diametro oltre cm 60	da € 125,00 a € 500,00	€ 250,00

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Qualora prescritto dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica, le piante abbattute senza il riscontro positivo del Comune, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato :

Pianta abbattuta senza autorizzazione	Impianto in sostituzione
Diametro fino a 40 cm	N° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 8
Diametro da cm 40 a cm 70	N° 2 alberi di dimensioni minime diametro cm 8
Diametro da cm 71 a cm 100	N° 2 alberi di dimensioni minime diametro cm 8
Diametro oltre cm 100	N° 3 alberi di dimensioni minime diametro cm 8

Qualora si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza riscontro positivo sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà fornire al Comune l'elenco degli alberi scelti tra quelli prescritti dal Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, i quali verranno collocati in area pubblica a cura e spese del proprietario. Sono altresì a carico del proprietario i seguenti interventi:

- a) la manutenzione delle piante (esempio irrigazione) per i primi due anni;
- b) sostituzione delle fallanze che si verificano nei primi due anni dalla piantumazione con piante uguali a quelle morte.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Settore

Tutela dell'Ambiente e del Territorio.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantumazione.

L'abbattimento di alberi di pregio individuati secondo i criteri dell'art. 17 del presente regolamento avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, una sanzione da € 500,00 ad € 1.000,00 (oblazione € 750,00).

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

L'inottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune di cui all'art. 7 e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 28 SANZIONI PER POTATURE

Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del articolo 8 del presente regolamento comportano, in base al D.LGS 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni una sanzione da € 20,00 a € 100,00 (oblazione € 40,00) per ogni pianta potata.

Nel caso di interventi di capitozzatura, cioè tagli che interrompano il fusto o le branche di diametro superiore a 20 cm, verranno considerati come abbattimenti e saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 27, ad eccezione dell'obbligo di eseguire impianti di sostituzione.

ART. 29 SANZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

In tutti gli interventi edilizi così come meglio specificati all'art. 13 del presente regolamento, la difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative pari a € 100,00 per ogni albero e di € 25,00 per ogni arbusto.

ART. 30 SANZIONI PER SIEPI E ARBUSTI

Le siepi e gli arbustivi devono essere salvaguardati ed è quindi vietato il loro danneggiamento.

In caso di abbattimento o estirpazione non autorizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 è prevista una sanzione amministrativa dal Comune da € 25,00 a € 50,00 per ogni metro lineare di siepe o per ogni arbusto. Oltre a questa sanzione amministrativa è previsto l'obbligo della ripiantumazione secondo le prescrizioni del Comune di Marina di Gioiosa Ionica. Qualora non si ottemperasse a quest'ultimo obbligo è prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva da € 75,00 a € 200,00 per ogni metro lineare di siepe danneggiato o per ogni arbusto abbattuto e/o estirpati.

ART. 31 SANZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLE AVVERSITA' FITOPATOLOGICHE

Nel caso in cui non venga rispettato quanto prescritto all'art 16 ed in particolar modo non venga effettuata la lotta obbligatoria atta a impedire o quantomeno contenere il diffondersi di avversità fitopatologiche è prevista sia una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 214 del 19/08/2005, quantificata in € 200,00 e/o penale ai sensi dell'art. 500 del codice penale.

ART. 32 NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi di riqualificazione e/o manutentivi del verde pubblico.

ART. 33 NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

ART. 34 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

ART. 35 EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Online dell'Ente.

CAPITOLO IV NORME INTEGRATIVE

ART. 36 DIVIETO D'INCENDIO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, ad eccezione delle scoline.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, il materiale derivante da sfalci e potature potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento, nei periodi consentiti dalle norme nazionali e regionali.

ART. 37 SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 8 del presente Regolamento, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere:

- a) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali.
- b) Regolazione delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la visibilità.

Il Comune potrà obbligare con apposita richiesta scritta i proprietari ad eseguire gli interventi di sfalcio ritenuti necessari per garantire il deflusso delle acque.

Nel caso di inerzia dei proprietari il Comune di Marina di Gioiosa Ionica potrà procedere con apposita ordinanza ed obbligare l'esecuzione dell'intervento, che se non effettuato, verrà eseguito direttamente dal Comune, addebitandone le spese ai rispettivi proprietari.

ART. 38 SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato, di norma, il loro riempimento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di riempimento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio del Comune e a seguito di parere espresso dal Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

In caso di riempimenti anche parziali, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa di cui agli artt. 28 e 29, il trasgressore dovrà, a proprie spese ripristinare la situazione precedente.

E' vietato lo sfalcio della vegetazione ripariale dei maceri e specchi d'acqua nel periodo compreso fra marzo e agosto, al fine di tutelare l'avifauna nidificante.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

ART. 39 SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombinare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

In caso di soppressione o tombamento anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

ART. 40 SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi e gli arbusti devono essere salvaguardati ed è quindi vietato il loro danneggiamento. La loro eliminazione è ammessa nei seguenti casi:

- a) Quando la siepe si trova all'interno di fossi e scoli, al fine di mantenere l'efficienza idraulica degli stessi;
- b) Quando gli interventi di eliminazione delle siepi sono eseguiti da Enti competenti, come ad esempio il Consorzio di Bonifica, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Inoltre nelle zone agricole l'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, potrà essere autorizzata, in via straordinaria, qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde che comporti, a giudizio del Comune, una miglioria ambientale dell'esistente. Tale parere viene rilasciato dal Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio a seguito di richiesta scritta presentata dall'interessato.

E' consentita la manutenzione delle siepi e degli arbusti con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

In caso di abbattimento o estirpazione sono previste sanzioni riportata all'art. 31 del presente regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Cons. BB. AA. Angela Alfieri

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

b) E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05-08-2015, Prot. N 892 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 05-08-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 15-08-2015;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°);

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 05-08-2015 al 20-08-2015, senza reclami.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ARTURO TRESOLDI